

Prot. 582/2020



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale,

Visto l'art 2, comma 7 del decreto legge n. 11 dell' 8/3/2020,

visto il provvedimento 10 marzo 2020, emesso dal Ministero della Giustizia ad integrazione del decreto legge cit.;

considerato che il Tribunale di Spoleto non dispone di impianti di videoconferenza;

considerato che questo ufficio si trova nella necessità di utilizzare i collegamenti da remoto con "...i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione..." ovvero Skype for Business e Teams, occorre dettare le disposizioni integrative, nel rispetto dei diritti della difesa ed in conformità con quanto disposto dall'art. 146 bis dispos. att. c.p.p.

P.Q.M.

1. per le udienze, con particolare riguardo ai giudizi per direttissima e alle udienze di convalida del GIP/GUP, i collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto o gli istituti penitenziari saranno effettuati, se possibile, utilizzando i programmi sopra indicati;
2. il giudice darà comunicazione alle parti e ai difensori della partecipazione all'udienza a distanza mediante l'utilizzo del programma che dovrà essere specificatamente indicato;
3. nel luogo in cui si trova il detenuto sarà presente, anche per l'esame dell'indagato/imputato, un ufficiale di polizia giudiziaria che ne attesterà l'identità e darà atto che non vi sono impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti;
4. nelle udienze dibattimentali, qualora vi siano più soggetti detenuti, dovranno essere attivati, utilizzando i programmi sopra indicati, più collegamenti in remoto, al fine di garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra l'aula di udienza e la pluralità di detenuti interessati al processo;
5. qualora sorga l'esigenza di conversazioni riservate tra imputato e difensore, l'udienza dovrà essere sospesa al fine di consentire tali comunicazioni, che

saranno effettuate o attraverso le linee telefoniche dell'Ufficio e dell'Istituto penitenziario o, in caso di impossibilità o di grave difficoltà di tale collegamento, consentendo alla difesa l'utilizzo dello stesso collegamento da remoto posto a disposizione del giudice: in tal caso, parimenti dovrà essere sospesa l'udienza per il tempo necessario alla consultazione riservata (con uscita dall'aula dei soggetti presenti, onde garantire la riservatezza della conversazione).

6. delle modalità di tenuta dell'udienza e della garanzia dei diritti difensivi dovrà essere dato atto, specificamente, a verbale;
7. il presente provvedimento entra in vigore immediatamente;
8. si comunichi al Presidente della Corte di Appello, all'ordine degli avvocati, ai magistrati, alle cancellerie penali;
9. si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento e ad affiggerlo all'ingresso e ai piani del Palazzo di Giustizia.

Spoletto, 12.3.2020



IL PRESIDENTE
dott. Silvio Magrini Alunno